

REGNO D'ITALIA.

Milano 12 febbrajo 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

Sua Altezza Imperiale il Principe Vice-Re conoscendo l'importanza che i diversi Comuni del Regno sieno provveduti di buone Levatrici, dopo di avere stabilito con Decreto 4 Agosto 1807 una Scuola speciale d'Ostetricia per le donne particolarmente di campagna in ogni Capo-luogo di Dipartimento ove esiste un capace Spedale, dispose con Decreto 3 Agosto 1808 che nell'Ospizio di Santa Caterina alla Ruota di questa Capitale fosse aperta una simile Scuola, nella quale abbondassero i mezzi per una compita istruzione teorica, e pratica. Volle poi la prelodata A. S. I. che nel detto Ospizio vi fossero 36 Piazze a disposizione dei Comuni del Regno che desiderassero mandarvi qualche Allieva, avendo con Decreto 6 Maggio 1811 stabilito che il corso dell'istruzione fosse biennale, e determinata la pensione da pagarsi per ciascuna al Luogo Pio in annue lir. 600.

Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro dell'Interno mi fa ora conoscere che i Comuni non furono egualmente solleciti di approfittare di tale benefica istituzione, osservando che non si videro mai occupate tutte le 36 Piazze suddette.

Non potendosi permettere che le cure particolari del Governo in un oggetto di tanta importanza non abbiano a sortire l'effetto contemplato, sono perciò invitati i Signori Podestà, e Sindaci de' Comuni che fossero mancanti di buone Levatrici a darsi la maggiore premura di mandare delle Allieve alla Scuola succennata.

Per

Per loro norma vengono fatte ai detti Signori Podestà, e Sindaci le seguenti avvertenze che si dovranno al caso esattamente adempire.

1. Le domande de' Comuni per mandare Allieve al suddetto Ospizio debbono essere comunicate per mio mezzo al Ministero dell' Interno per l' approvazione.
2. L' ingresso delle Allieve all' Ospizio è stabilito dai 20 di Settembre di ogni anno all' ultimo giorno dello stesso mese al più tardi.
3. Le Allieve debbono essere dirette dai rispettivi Podestà, o Sindaci a questa Congregazione della Carità.
4. Debbono aver compiuti gli anni 18, e non oltrepassati i 30.
5. Debbono essere ben conformate di corpo, essere state vaccinate, od aver avuto il Vajuolo naturale, e presentare un aspetto di robustezza.
6. Debbono essere munite di certificati di moralità, e sufficientemente instrutte nel leggere, e nello scrivere.
7. L' annua Pensione di lir. 600 debbe essere pagata nella cassa della suddetta Congregazione della Carità sempre anticipatamente di semestre in semestre.

Essendo ora di troppo inoltrato l' anno scolastico non dovranno le Allieve spedirsi all' Ospizio suddetto che nel venturo Settembre per incominciare il corso delle lezioni col prossimo anno scolastico. Ciò non pertanto sarà cura de' Signori Podestà, e Sindaci di non ritardare a farmi conoscere le domande dei rispettivi Comuni, onde venendo le medesime approvate si possano dare in tempo le disposizioni, affinchè le Allieve si trovino all' Ospizio all' epoca succennata.

Vivo nella fiducia che verranno assecondate le superiori sollecitudini, e mi pregio di attestare alli Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Seg. Gen.

17. 13.

P.^{to} li 11 febbraio 1817.